

**Luiss**

Libera Università Internazionale  
degli Studi Sociali Guido Carli



This webinar is co-funded  
by the European Union's  
Justice Programme  
(2014-2020) within  
the project Small Claims  
Analysis Net – SCAN

e-Seminar

# European Small Claims Procedure: l'esperienza italiana

*Raffaele Sabato, magistrato, giudice della Corte europea dei  
diritti dell'uomo*

*La presentazione esprime punti di vista esclusivamente personali*



# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Il procedimento è «avatar» del processo civile post-Covid-19?
- Ignoto, inutilizzato, «archiviato» ma modello del futuro «paperless, written procedure»
- Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ossia quelle di importo non superiore a 5000 euro, si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Applicabile a partire dal 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne la Danimarca, questo procedimento è a disposizione dei cittadini parallelamente ai procedimenti previsti dalle normative nazionali degli Stati membri.
- Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Relazione della Commissione del 19 novembre 2013 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007
- ostacoli alla realizzazione del pieno sfruttamento delle potenzialità del procedimento
- basso massimale previsto dal regolamento (CE) n. 861/2007 relativamente al valore della causa priva molti potenziali attori di controversie transfrontaliere dell'uso di un procedimento semplificato
- vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e la durata del contenzioso
- modifica del regolamento (CE) n. 861/2007

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- **REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015**
  - recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento



# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Compatibilità con diritti fondamentali (art. 6 CEDU e art. 111 Cost., oltre art. 24 Cost. quanto alla difesa tecnica)
- Risposta tendenzialmente positiva – accesso alla giustizia
- Agevolare l'accesso alla giustizia semplificando i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale e riducendone le spese. Il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non deve essere superiore a 5000 euro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. La sentenza emessa nel quadro di tale procedimento è riconosciuta ed applicata negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Il procedimento è alternativo e si aggiunge a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri. Si applica dal 1° gennaio 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tranne la Danimarca.

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- l'attore introduce il procedimento per le controversie di modesta entità presentandolo direttamente all'organo giurisdizionale competente. Nell'allegato I del regolamento figura un modulo di domanda standard A, nel quale si specificano la natura della controversia, l'importo ecc. Il modulo può pervenire tramite tutti i mezzi di comunicazione accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato.

## Come funziona in pratica?



### 1° tappa

Inserire i dati della domanda nel modulo standard: "Modulo A"

### 2° tappa

Inviare il modulo compilato all'organo giurisdizionale competente (il giudice locale o quello del paese di residenza del convenuto)



### 3° tappa

Dopo la pronuncia del giudice, è possibile far eseguire la decisione in qualunque paese dell'UE mediante il modulo D corredato da una copia della decisione.



# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Prima difficoltà in Italia: l'assenza del telematico «aperto» (per il giudice di pace, totale assenza)
- Dopo aver ricevuto il modulo della domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila a sua volta un modulo di replica standard (il modulo C che figura all'allegato III) destinato al convenuto. Tale modulo, unitamente a una copia del modulo della domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, è notificato al convenuto entro quattordici giorni tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.
- Il convenuto è tenuto a replicare entro trenta giorni dalla notifica del modulo di cui sopra



# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Seconda difficoltà: il modello a due parti «esclude» le cause dirette e a litisconsorzio necessario, nonché alcune cause di consumatori (ZSE Energia, a.s. contro RG in appendice)
- Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.
- Eventuali domande riconvenzionali, presentate dal convenuto tramite il modulo standard A, sono notificate all'attore nello stesso modo che all'attore (si veda sopra). L'attore ha trenta giorni di tempo per rispondere. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di 5000 euro, la domanda principale e la domanda riconvenzionale sono esaminate conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento

# Valore finalmente adeguato

- L'innalzamento del massimale relativamente al valore della causa a 5 000 EUR migliorerebbe, specialmente per le PMI, l'accesso a un ricorso giurisdizionale efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
- regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:
- «Articolo 2
- Campo di applicazione
- 1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all'articolo 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
- 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:
  - a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;
  - b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;
  - c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  - d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
  - e) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;
  - f) la sicurezza sociale;
  - g) l'arbitrato;
  - h) il diritto del lavoro;
  - i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o
  - j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.»;

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- L'udienza facoltativa è un punto a favore. Ma l'elettronica?
- Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore (nel caso di domanda riconvenzionale), l'organo giurisdizionale è tenuto ad emettere una sentenza. Tuttavia, può richiedere alle parti ulteriori dettagli entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni. Può inoltre decidere di acquisire elementi di prova o di ordinare la comparizione delle parti a un'udienza .

# La modernizzazione è limitata soprattutto quanto alle notifiche

- quadro generale che consenta l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica se i necessari mezzi tecnologici sono disponibili e l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica è compatibile con le norme procedurali nazionali dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali, dovrebbero essere preferiti, per quanto possibile, i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili.
- Le parti o altri destinatari, salvo che siano tenuti a norma del diritto nazionale ad accettare mezzi elettronici, dovrebbero poter scegliere se, per la notificazione e/o comunicazione di atti o per altre comunicazioni scritte con l'organo giurisdizionale, debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili, o strumenti più tradizionali.
- Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte
  1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati:
    - a) tramite i servizi postali; o
    - b) per via elettronica:
      - i) se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e
      - ii) se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l'obbligo giuridico di accettare tale specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.
  - La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata.
  2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale modalità di comunicazione.
  3. Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l'accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell'utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.

# L'udienza a distanza (in Italia persino le modifiche post-Covid quanto alla mediazione subordinano al consenso)

- Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale, le udienze e l'assunzione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte utilizzando eventuali appropriati mezzi di comunicazione a distanza a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l'uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Per quanto concerne le persone aventi il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.
- Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza. Per consentire lo svolgimento delle udienze, è opportuno adottare disposizioni affinché gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbiano accesso ad appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, al fine di garantire l'equità del procedimento, con riguardo alle particolari circostanze del caso. In relazione alla videoconferenza, si dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015 e i lavori intrapresi nel quadro della giustizia elettronica europea.
- Udienza
- 1. Qualora si ritenga necessario tenere un'udienza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento.
- Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 (8).
- 2. La parte citata a comparire fisicamente a un'udienza può richiedere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all'entità della controversia.

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Articolo 9
- Assunzione delle prove
  1. L'organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
  2. L'organo giurisdizionale può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.
  3. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.
  4. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.»;



- Articolo 11
  - Assistenza alle parti
  - 1. Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.
  - 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.».
- Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a recarsi nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato. Per far sì che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito abbiano un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalità di pagamento a distanza di cui al presente regolamento

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- il modulo di domanda standard dovrebbe essere disponibile non solo presso gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma dovrebbe essere altresì accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto inserendo, sui pertinenti siti web nazionali, un link al portale europeo della giustizia elettronica



# La «passerelle» con il procedimento ingiunzionale europeo

- ART. 17 Regolamento del 2013
- Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga.



# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- 
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1259 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2017 che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità



# Le questioni di competenza

- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il tribunale ordinario.
- In particolare, è competente il tribunale ordinario nel caso di:
  - 1) domande di pagamento di somme di denaro in materia di locazioni di immobili e di affitto di azienda (articolo 447-bis del codice di procedura civile);
  - 2) domande in materia di contratti agrari (articolo 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29, che specificamente devolve la competenza alle sezioni specializzate agrarie costituite presso i tribunali ordinari);
  - 3) domande in materia di brevetti e marchi, nonché in materia societaria e di antitrust, ovvero aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla L. 27 del 2012 che specificamente devolve la competenza alle sezioni specializzate in materia di impresa costituite presso i tribunali ordinari);
  - 4) le domande in materia di diritto della navigazione, in particolare per i danni dipendenti da urto di navi; i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti, ai sensi dell'articolo 589 del codice della navigazione.

# L'uso residuale del telematico e i problemi relativi all'obbligo di difesa (davanti al tribunale)

- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Il servizio postale: è altresì ammesso il deposito telematico nei soli procedimenti innanzi al Tribunale ordinario, necessariamente ad opera di un difensore. Maggiori informazioni tecniche sono presenti al seguente link: [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_2.wp](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp)
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- ECC-NET Italia (<http://www.ecc-netitalia.it>), che fornisce assistenza ai soli consumatori e nei limiti delle proprie competenze;
- MINISTERO della GIUSTIZIA, per quanto non di competenza di ECC.NET Italia.
- Dipartimento per gli Affari di Giustizia
- Direzione Generale della Giustizia Civile
- Ufficio I – affari civili internazionali-
- Via Arenula 70 - 00186 Roma Tel. (+39) 06 68852480
- Email: [ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it](mailto:ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it)

- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Non previsti per le cause innanzi al Giudice di Pace; sono invece possibili le comunicazioni o notificazioni elettroniche per le cause innanzi al Tribunale ordinario. Maggiori informazioni tecniche sono presenti al seguente link: [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_1\\_7.wp](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp)
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- I difensori delle parti costitutesi in giudizio, solo per le cause instaurate innanzi al Tribunale ordinario.



# Le impugnazioni

- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Le decisioni del giudice di pace possono essere impugnate mediante appello al tribunale ordinario. Le decisioni del tribunale ordinario possono essere impugnate mediante appello alla corte di appello.
- Si applica il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza (articolo 325 del codice di procedura civile) ovvero, in caso di mancata notifica della sentenza, di sei mesi dal momento della sua pubblicazione (articolo 327 del codice di procedura civile).
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Gli organi competenti per il riesame sono:
  - (a) per le decisioni del giudice di pace: il tribunale ordinario;
  - (b) per le decisioni del tribunale ordinario: la corte d'appello.
- Quanto alla procedura, si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni (articoli 323 e seguenti del codice di procedura civile).
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- La lingua ammessa è l'italiano.
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
- L'autorità competente per l'esecuzione è il tribunale ordinario.

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt - Svezia) – Rebecka Jonsson / Société du Journal L'Est Républicain
- (Causa C-554/17)<sup>1</sup>
- (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Articolo 16 – “Parte soccombente” – Spese del procedimento – Ripartizione – Articolo 19 – Ordinamenti procedurali degli Stati membri)
- Lingua processuale: lo svedese
- Giudice del rinvio Svea hovrätt
- Ricorrente: Rebecka Jonsson
- Convenuta: Société du Journal L'Est Républicain
- L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l'importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse.

# Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (small claims)

- Causa C-627/17
- ZSE Energia, a.s. contro RG
- (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda)
- «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “parti” – Controversie transfrontaliere»
- Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 novembre 2018
- 1. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l'attore e il convenuto nel procedimento principale.
- In limine, occorre rilevare che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 non dà una definizione della nozione di «parti», né rinvia su questo punto al diritto degli Stati membri. Alla luce di ciò, la nozione di «parti» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, deve dar luogo ad un'interpretazione autonoma ed uniforme nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Per quanto riguarda l'economia generale del regolamento n. 861/2007, occorre rilevare, al pari del giudice del rinvio, che tale regolamento prevede solo i diritti e gli obblighi dell'attore e del convenuto nel procedimento principale. Di conseguenza, si può dedurre dall'economia generale del regolamento n. 861/2007 che una partecipazione degli intervenienti alle controversie oggetto di tale regolamento non è stata prevista.



# Strasburgo: la CEPEJ

- European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment (2018)
- Toolkit for the implementation of the Guidelines on Cyberjustice (2019)

## Online dispute resolution

104. All European courts face to different degrees repetitive low-value civil litigation. The idea of facilitating the procedure through information technology and/or outsourcing them from the courts is quite widely shared.

**Luiss**

Libera Università Internazionale  
degli Studi Sociali Guido Carli



This webinar is co-funded  
by the European Union's  
Justice Programme  
(2014-2020) within  
the project Small Claims  
Analysis Net – SCAN

e-Seminar

# European Small Claims Procedure: l'esperienza italiana

*Raffaele Sabato, magistrato, giudice della Corte europea dei  
diritti dell'uomo*

*La presentazione esprime punti di vista esclusivamente personali*

